

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI CONCERNENTI L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI OICR**

Documento per la consultazione

27 giugno 2025

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 12 luglio 2025 on-line per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB**  
**Divisione Studi e Regolamentazione**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

### **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, e-mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

## **1. Premessa e quadro normativo di riferimento**

Con il presente documento si intendono sottoporre alla consultazione del mercato le modifiche al Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) tese a eliminare l'obbligo previsto dagli artt. 59 e 60 di redigere e pubblicare, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti UE, il documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 113-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nel disciplinare l'ammissione alle negoziazioni di OICR aperti UE, stabilisce che la Consob riconosca il prospetto approvato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICR come prospetto di ammissione alle negoziazioni e conferisce alla Consob stessa il potere di richiedere, in aggiunta, un documento per la quotazione.

Nell'esercizio di tale facoltà riconosciuta dal TUF, gli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti prevedono la seguente disciplina:

- a) **OICVM UE**: ai fini dell'ammissione alle negoziazioni in Italia delle loro quote o azioni, è richiesta la pubblicazione dei seguenti documenti: *i*) il prospetto approvato dall'Autorità del loro Stato membro di origine; *ii*) il KID previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e dal relativo Regolamento delegato (UE) 2017/653 o il KIID previsto dalla normativa UCITS; *iii*) un documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 di cui all'Allegato 1B al Regolamento Emittenti (*cfr.* art. 60, comma 1);
- b) **FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE**: ai fini dell'ammissione alle negoziazioni in Italia delle loro quote o azioni, il prospetto previsto dalla legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA è accompagnato dal documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 dell'Allegato 1B (*cfr.* art. 59, comma 1-*ter* e art. 60, comma 3-*ter*).

Il documento per la quotazione, ai sensi dello Schema 2 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti, è suddiviso nei seguenti tre paragrafi:

- 1) "Informazioni generali relative all'ammissione alle negoziazioni", nel cui ambito sono previste una descrizione sintetica dell'OICR e un'informativa sui rischi, sull'avvio delle negoziazioni, sulla negoziabilità delle quote/azioni e sulle modalità di rimborso, sulle operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, sugli operatori a sostegno della liquidità, sul valore indicativo del patrimonio netto (INAV), sui dividendi;
- 2) "Informazioni economiche", nel cui ambito sono previste informazioni sugli oneri direttamente o indirettamente a carico dell'investitore e sul regime fiscale;
- 3) "Informazioni aggiuntive", che comprende informazioni relative alla valorizzazione dell'investimento e l'informativa agli investitori.

Al riguardo si evidenzia che il documento per la quotazione rappresenta una peculiarità dell'ordinamento domestico, essendo contemplato soltanto dalla normativa primaria e secondaria di matrice nazionale e non essendo richiesto dalla normativa europea di riferimento (UCITSD e AIFMD).

Con il presente documento si intende avviare una consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 19654/2016 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, per raccogliere le evidenze e le opinioni degli operatori sulle modifiche al Regolamento Emittenti volte ad eliminare l'obbligo di redigere e pubblicare, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti UE, il documento per la quotazione.

In ragione del fatto che l'intervento regolamentare presenta un impatto limitato sia in termini di disposizioni interessate sia in termini di ricadute sugli operatori, sostanzandosi in una semplificazione degli oneri informativi a loro carico, la consultazione avrà una durata pari a 15 giorni. A valle della modifica regolamentare proposta, saranno valutati interventi finalizzati alla razionalizzazione del regime contributivo della categoria in esame.

Dopo una sintetica descrizione delle modifiche regolamentari oggetto della presente consultazione (*cf.* paragrafo 2), viene riportata una sintesi dell'Analisi di Impatto condotta (*cf.* paragrafo 3).

## 2. Le modifiche al Regolamento Emittenti

Le modifiche al Regolamento Emittenti che, con il presente documento, si intendono sottoporre alla consultazione del mercato insistono sugli artt. 59 e 60, laddove impongono l'obbligo di redigere e pubblicare, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti UE, il documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti.

L'eliminazione dell'obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione previsto nei citati artt. 59 e 60 comporta inoltre la necessità di intervenire sul Regolamento Emittenti anche con riferimento all'art. 103-*bis*, comma 1, che disciplina gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli OICR aperti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, espungendo da tale disposizione il riferimento al documento per la quotazione.

L'eliminazione dell'obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione rende altresì opportuno intervenire sull'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, al fine di garantire parità di trattamento tra OICR esteri e OICR italiani.

Tale Appendice, infatti, individua le informazioni che devono essere incluse nel prospetto in caso di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti italiani.

L'intervento sull'Appendice, ipotizzato in un'ottica di semplificazione del regime informativo previsto nei confronti degli investitori, si concretizza nella proposta di eliminazione dalla stessa delle informazioni che non sono rinvenibili nella normativa europea di riferimento o che costituiscono una ripetizione di quanto già previsto nello Schema di prospetto.

In particolare, da un esame dell'Appendice sono emerse:

- a) informazioni che derivano direttamente dagli Orientamenti [ESMA/2014/937IT](#) su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e che, quindi, devono continuare ad essere fornite, essendosi la Consob conformata a tali Orientamenti<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> *Cfr.*, ad esempio, nell'Appendice, nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", i paragrafi "Composizione del portafoglio" e "Valore indicativo del patrimonio netto (INAV)" nonché le informazioni contenute

- b) informazioni che derivano dalla normativa europea di riferimento e, in particolare, dalla Direttiva UCITS<sup>2</sup>;
- c) informazioni di cui si propone, invece, l'eliminazione perché già contenute nello Schema 1, anche se, in alcuni casi, in forma più sintetica<sup>3</sup> oppure perché non contemplate in modo specifico nella normativa europea di riferimento<sup>4</sup>.

Si rinvia al successivo paragrafo 4 per una disamina dettagliata delle modifiche che si intendono apportare alle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti e all'Allegato 1B (Schemi 1 e 2).

### **3. Analisi di Impatto**

Il vigente obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione non è previsto dalla normativa europea di riferimento, ma discende da disposizioni nazionali introdotte nel Regolamento Emittenti con delibera n. 14490/2005. In particolare, la citata delibera, nell'abrogare il documento integrativo al prospetto, per recepire la Direttiva 2001/107/CE, aveva fatto confluire alcune informazioni in esso previste in un nuovo documento denominato "documento di quotazione".

La scelta proposta nel presente documento d'intervenire sul Regolamento Emittenti al fine di eliminare per i FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da GEFIA UE e per gli OICVM UE (di seguito anche, "OICR UE") l'obbligo di redigere e pubblicare il citato documento per la quotazione deriva dal ridotto valore informativo che ha assunto tale documento nel tempo alla luce degli adempimenti che si sono via via aggiunti ai sensi della normativa europea. In particolare, la semplificazione appare opportuna alla luce della circostanza che, come illustrato nel paragrafo precedente, gli investitori sono già destinatari dell'informativa presente nel prospetto e nel KID o KIID, in certi casi più dettagliata e specifica rispetto a quella prevista nel documento per la quotazione.

Inoltre, alcuni presidi informativi attualmente riportati nel documento per la quotazione sono previsti dai richiamati Orientamenti [ESMA/2014/937IT](#) e, pertanto, sono comunque inseriti nella documentazione d'offerta approvata nello Stato membro d'origine<sup>5</sup> degli OICR UE che intendano quotarsi sul mercato italiano, usufruendo dell'istituto del passaporto europeo.

Ciò considerato, l'intervento regolamentare che si ipotizza con il presente documento di consultazione va nella direzione di favorire la competitività e l'attrattività del mercato regolamentato italiano rispetto agli altri mercati regolamentati europei, assicurando un adeguato *level playing field* tra il mercato italiano e le altre *trading venues* europee nell'ambito del processo di *listing* di tali strumenti, senza ridurre i presidi informativi a tutela degli investitori.

---

nella sezione "Informazioni sulle modalità di investimento/disinvestimento sul mercato di negoziazione e di rimborso", relative all'acquisto e al rimborso delle quote o azioni dell'OICR sul mercato secondario.

<sup>2</sup> Cfr., ad esempio, l'informazione relativa ai mercati di negoziazione prevista nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", nel paragrafo "Avvio delle negoziazioni".

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, nell'Appendice, nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", il paragrafo "Dividendi", nella sezione "Informazioni sulle modalità di investimento/disinvestimento sul mercato di negoziazione e di rimborso", il paragrafo "Modalità di rimborso".

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, nella sezione "Informazioni generali", il paragrafo "Gli operatori che sostengono la liquidità", nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", il paragrafo "Negoziabilità delle quote/azioni".

<sup>5</sup> Le Autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno comunicato di essersi conformate agli Orientamenti dell'ESMA in argomento (cfr. [Comply or explain tabel ESMA](#)).

Infatti, la rimozione del documento per la quotazione, nella misura in cui garantisce uniformità tra la normativa nazionale e quella europea di riferimento, rende neutrale, da un punto di vista regolatorio, la quotazione nel mercato italiano rispetto alla quotazione in altri mercati europei, salvaguardando in tal modo la competitività della piazza nazionale.

Alla luce di quanto sopra, in base alle analisi riportate nel documento di AIR in **appendice 1**, si ritiene pertanto di sottoporre alla consultazione del mercato le proposte di modifica degli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti volte ad eliminare l'obbligo di redazione e pubblicazione di un documento di quotazione da parte degli OICR UE.

Al fine di assicurare parità di trattamento tra OICR aperti UE e OICR aperti italiani, si propone altresì di intervenire, in chiave di semplificazione, anche sull'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B.

Si invitano i soggetti interessati a contribuire alla presente consultazione rispondendo ai seguenti quesiti.

**Q.1** Alla luce delle analisi di impatto svolte nell'appendice n. 1, si condivide la proposta di rimuovere l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE?

**Q.2** Si condivide la proposta di espungere alcune informazioni dall'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, al fine di garantire parità di trattamento agli OICR aperti italiani rispetto agli OICR esteri?

**Q.3** Si intendono formulare osservazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento Emittenti avanzate nel presente documento di consultazione?

#### **4. Articolato sottoposto a consultazione**

Nel paragrafo che segue sono riportate le disposizioni del Regolamento Emittenti che si sottopongono alla consultazione del mercato, con evidenziate in barrato le parti che si intendono cancellare e in grassetto le parti che si intendono aggiungere rispetto al testo attualmente vigente.

### REGOLAMENTO EMITTENTI

(...)

### PARTE III EMITTENTI

### TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

(...)

## Capo III

### Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

#### Art. 59 (OICR italiani)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, diversi dai FIA riservati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il KID o il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-*bis*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-*ter*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE ~~e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B~~. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto ~~e il documento per la quotazione sono pubblicati~~ **è pubblicato** decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di ~~tali documenti~~ **tale documento** da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B ~~e al documento per la quotazione~~.

1-*quater*. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il KID, ~~e il prospetto e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ...*omissis*...

#### Art. 60 (OICR esteri)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KID o il KIID, ~~e il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B~~. Il KID o il KIID, ~~e il prospetto e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. ~~Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione~~. Il KID o il KIID, ~~e il prospetto e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Il KID o il KIID, e il prospetto ~~e il documento di quotazione~~ sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1D-*bis*. Il KID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

3-*bis*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

4. ...*omissis*...

5. ...*omissis*...

6. ...*omissis*...

7. ...*omissis*...

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

(...)

## TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA

(...)

### Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(...)

#### Art. 103-*bis* (Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KID o il KIID, il prospetto ~~e il documento per la quotazione~~, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-*quater*, comma 1, lettera *f*), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i

soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. I gestori pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, ove rilevante entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. ...omissis...

4. ...omissis...

## ALLEGATO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

(...)

### ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi

### SCHEMA 1

Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE

(...)

### APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE e di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

#### 1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

*«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione<sup>(11)</sup>> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE»,*

---

<sup>11</sup> Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

con la frase:

«Offerta al pubblico <sup>(12)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE.», ovvero «Offerta al pubblico <sup>(13)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico <sup>(14)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico <sup>(15)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

La frase «Data di deposito in Consob: ....» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

## 2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI GENERALI"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte I ....» non deve essere riportata;

---

<sup>12</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

<sup>13</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

<sup>14</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

<sup>15</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

- le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”, fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO, sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).

~~Di seguito al paragrafo "IL DEPOSITARIO", inserire il paragrafo "GLI OPERATORI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."~~

Inserire, di seguito al paragrafo "RECLAMI" <sup>(16)</sup>, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

~~NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.~~

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l’informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l’intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell’iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l’iNAV. Illustrare, altresì, le modalità di calcolo dell’iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

~~DIVIDENDI: Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."~~

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione “INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO”, punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. a).

Inserire le seguenti informazioni:

---

<sup>16</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.

- ~~la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nNel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice;~~
- ~~illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.~~

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)", fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. i).

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

*"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi."*

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. l).

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la Sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

*"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario (e quindi non con sottoscrizione tramite la Società di gestione/Sicav) non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate."* (eventuale)

~~Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.~~

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice (eventuale).

~~Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo <sup>(17)</sup>:~~

~~"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."~~

Espungere il paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KID o il KIID, il Prospetto <sup>(18)</sup> e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KID o al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

---

<sup>17</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.

<sup>18</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, KID e Prospetto non sono richiesti.

Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno <sup>(19)</sup>, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KID o del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi internet del gestore e del gestore del mercato.

### 3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte II ....» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. m) e n);
- le informazioni di cui alla Sezione "COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO" includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.

#### **SCHEMA 2**

~~Documento per la quotazione di OICVM UE e di FIA aperti riservati di GEFIA UE~~

**ABROGATO**

---

<sup>19</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.

## APPENDICE 1

### **Analisi preliminare degli impatti delle modifiche al Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche**

#### **1. Finalità dell'analisi**

Nella presente appendice si illustrano le opzioni regolamentari considerate nel redigere le proposte di modifica agli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, relative all'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE che intendano quotarsi sul mercato italiano. Tali opzioni sono analizzate in relazione ai vantaggi e svantaggi che comportano.

L'intervento mira a rafforzare l'attrattività e la competitività del segmento del mercato regolamentato italiano dedicato alla negoziazione degli ETF (ETFPlus), caratterizzato da un'ampia offerta di tali strumenti <sup>1</sup>, elevata liquidità e profondità.

La semplificazione degli oneri per la quotazione sul mercato italiano degli ETF UE, che si concretizza nell'eliminazione dell'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione richiesto agli emittenti di OICR esteri, non si ripercuote negativamente sui presidi informativi riconosciuti a favore degli investitori, potendo gli stessi contare su una documentazione precontrattuale esaustiva prevista nelle diverse fonti normative europee succedutesi nel tempo (AIFMD, UCITSD, Regolamento PRIIPs).

Analoghe semplificazioni possono essere introdotte per gli emittenti domestici, eliminando dall'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B le informazioni non discendenti dagli Orientamenti [ESMA/2014/937IT](#) e dalla normativa europea di riferimento, nonché quelle già presenti nello schema di prospetto.

#### **2. Descrizione delle opzioni regolamentari**

##### **Opzione 0 Non intervento**

Un'opzione percorribile (opzione 0) è quella di non eliminare l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE che intendano quotarsi sul mercato italiano.

**Vantaggi:** mantenimento dei vigenti presidi informativi che, tuttavia, non garantirebbero l'accesso ad informazioni aggiuntive a tutela degli investitori rispetto a quanto già previsto dalla complessiva documentazione d'offerta prevista dalla normativa europea di riferimento.

**Svantaggi:** maggiori costi di quotazione sul mercato italiano rispetto ai mercati di altri Stati membri dell'Unione europea dove la pubblicazione del documento non è imposta.

---

<sup>1</sup> Alla data del 5 giugno 2025 vi erano negoziati 2175 ETF emessi da 45 soggetti. Fonte: dati pubblici presenti sul sito [Euronext.com](http://Euronext.com)

**Opzione 1**

**Eliminazione dell'obbligo di pubblicazione del documento per la quotazione per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE e per gli OICVM UE**

Altra opzione percorribile (opzione 1) è quella di eliminare l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE che intendano quotarsi sul mercato italiano, modificando gli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti.

L'eliminazione dell'obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione rende altresì opportuno intervenire sull'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, che individua le informazioni che devono essere incluse nel prospetto di offerta in caso di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti italiani, al fine di garantire parità di trattamento tra OICR esteri e OICR italiani.

**Vantaggi:** semplificazione degli obblighi per l'ammissione alle negoziazioni sul mercato italiano degli OICR UE, in modo da favorire una maggiore competitività e attrattività delle sedi di negoziazione domestiche rispetto agli altri mercati europei, assicurando un adeguato *level playing field*, senza ridurre la tutela degli investitori. Inoltre, l'intervento sull'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B garantirebbe una parità di trattamento tra gli OICR italiani e gli OICR UE.

**Svantaggi:** perdita di informazioni per gli investitori che, tuttavia, non rappresenterebbe un arretramento dei presidi a tutela degli stessi alla luce della complessiva documentazione d'offerta attualmente prevista dalla normativa europea di riferimento.

**3. Conclusioni**

Dalle analisi effettuate emerge come l'opzione 1 consentirebbe una diminuzione dei costi di ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano degli OICVM UE e dei FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE, garantendo anche un *level playing field* per tali operatori. Tale scelta regolamentare migliorerebbe l'attrattività del mercato italiano senza pregiudicare la tutela degli investitori, assicurata dalla complessiva documentazione d'offerta prevista dalla normativa europea di riferimento.

Nella seguente tabella si rappresenta sinteticamente l'analisi di impatto alla luce delle considerazioni sopra descritte:

Opzione	Semplificazione degli obblighi per l'emittente	Tutele investitori	Attrattività del mercato italiano
opzione 0	0	0	0
opzione 1	+	0	+